



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVINCIA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.93, COMMA 7-TER,
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 69 del

26/04/2016.

Articolo 1 OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato "codice" - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente o a cura di progettisti esterni all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività di manutenzione ordinaria, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. Opere Pubbliche (OO.PP.), le opere pubbliche inserite nel programma triennale;
 - b. Lavori pubblici (LL.PP.), gli interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria e quegli altri non inseriti nel piano triennale ma ricompresi a qualsiasi titolo nella programmazione dell'ente;
 - c. Pianificazione e Progettazione Urbanistica (P.P.U.) gli atti di pianificazione urbanistica che comportano attività di progettazione;
 - d. "Uffici Tecnici", le unità organizzative dei settori che si occupano di OO.PP., LL.PP., di P.P.U., nonché le eventuali unità organizzative che possono specificatamente essere costituite per l'approntamento dei servizi di P.P.U. o dei servizi di ingegneria occorrenti per la realizzazione di OO.PP. e di LL.PP.

Articolo 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, indipendentemente dalla modalità di finanziamento dell'opera, che potrà avvenire mediante capitali pubblici e/o mediante apporto di capitali privati, come meglio indicato nei successivi commi;
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività relative ad opere o lavori pubblici comprese le opere in project financing e concessione di lavori pubblici, esclusi quelli riferiti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad interventi che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del Codice, descritto ai seguenti commi dell'art. 3:
 - **comma 7** " *Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.* "
 - **comma 8** " *I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.* "
 - **comma 11** " *Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a*

quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. "

3. Per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori pubblici, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, 5, dell'articolo 93 del Codice, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per la "redazione di un atto di pianificazione comunque denominato" riferito esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
5. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per tutti i lavori ed opere previsti escluse le attività riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 3

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7bis del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un **fondo per la progettazione e l'innovazione** risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L' **80 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del dirigente responsabile preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza;
 - c. il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione;
 - d. collaboratori;
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a. il responsabile del procedimento;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal

decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

- d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e. il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f. f. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g. g. i collaboratori amministrativi, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente responsabile della struttura preposta, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Articolo 5 DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota destinata all'incentivo è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico di progettazione, ripartita per il 30% in relazione all'entità dell'opera e per il 70% in relazione alla sua complessità, secondo i seguenti scaglioni:

1. in relazione all'entità dell'opera:

- per progetti di importo fino a euro 500.000,00 non si applica alcuna riduzione;
- per i progetti di importo maggiore di euro 500.000,00 e fino a euro 1.000.000,00, alla parte eccedente i 500.000,00 euro si applica la riduzione del 5%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00, alla parte eccedente i 1.000.000,00 euro si applica la riduzione del 8%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00, alla parte eccedente i 5.000.000,00 euro si applica la riduzione del 10%;
- per i progetti di importo maggiore di euro 25.000.000,00 alla parte eccedente i 25.000.000,00 euro si applica la riduzione del 12%;

2. in relazione alla complessità dell'opera

- per progetti riguardanti *nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e rifacimenti* non si applica alcuna riduzione;
- per progetti riguardanti *rifacimenti* si applica la riduzione del 12%;

Figura 1

ESEMPLO		NUOVA COSTRUZIONE		CODICE		LAVORO	
Importo a base d'asta	€ 4.500.000,00	3	Nuove opere	1	1	NUOVA COSTRUZIONE	
Incentivo base 2%	€ 90.000,00	2	Ristrutturazione				
Incentivo risultante	€ 68.650,00	3	Restauri				
30%	€ 14.520,00	4	Rec. Edilizi				
20%	€ 11.730,00	5	Rifacimenti				
Economie da incentivi	€ 1.530,00						
Quota Incentivo in base all'Entità dell'Opera (30% del 2%)							
Tasca di importo	% abbucl.	Importo di riferimento	quota compless. op.	Importo a base di calcolo	coeff. di riduz.	Incentivo	
<=500.000,00	0,00%	€ 500.000,00	10%	€ 150.000,00	2,00%	€ 3.000,00	
>500.000,00 e <=1.000.000,00	5,00%	€ 500.000,00	10%	€ 150.000,00	1,90%	€ 2.850,00	
>1.000.000,00 e <=5.000.000,00	8,00%	€ 2.500.000,00	30%	€ 750.000,00	1,84%	€ 13.800,00	
>5.000.000,00 e <=25.000.000,00	10,00%	-	30%	-	1,80%	-	
>25.000.000,00	12,00%	-	31%	-	1,76%	-	
Totale		€ 4.500.000,00				€ 68.650,00	
Quota Incentivo in base alla complessità dell'opera (70% del 2%)							
Tipologia del lavoro	% abbucl.	Importo di riferimento	quota compless. op.	Importo a base di calcolo	coeff. di riduz.	Incentivo	
Nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edili e rifacimenti	0,00%	€ 3.200.000,00	70%	€ 2.240.000,00	2,00%	€ 44.800,00	
Rifacimenti	12,00%	-	70%	-	1,76%	-	
Totale		€ 3.500.000,00				€ 49.000,00	

Il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, redigono i loro collaboratori.

↑ 30% 54.850,00

↓ 20% 11.730,00

Figura 2

CENSO		RELAZIONO		CODICE	LIVELLO
Importo a base d'opera	€ 500.000,00	1	Risorse opera	5	M.A. 2001
Incentivo base 2%	€ 10.000,00	2	Ripartizione		
Netto affluente	€ 510.000,00	3	Resto		
80%	€ 408.000,00	4	Dir. Elett.		
20%	€ 102.000,00	5	Affidamento		
Esclusione da Incentivi	€ 0,00				

Quota Incentivo in base all'entità dell'opera (10% del 2%)						
Tariffa di importo	% abilit.	Importo di riferimento	quota esatta	importo a base di calcolo	coeff. di abilit.	Incentivo
<= 100.000,00	0,00%	€ 100.000,00	10%	€ 100.000,00	2,00%	€ 2.000,00
>100.000,00 e <= 200.000,00	3,00%	€ 200.000,00	30%	€ 200.000,00	1,00%	€ 2.000,00
>200.000,00 e <= 300.000,00	6,00%	€ 300.000,00	30%	€ 300.000,00	1,00%	€ 3.000,00
>300.000,00 e <= 400.000,00	9,00%	€ 400.000,00	30%	€ 400.000,00	1,00%	€ 3.600,00
>400.000,00 e <= 500.000,00	12,00%	€ 500.000,00	30%	€ 500.000,00	1,70%	€ 8.500,00
Totale		€ 500.000,00				€ 35.100,00

Quota Incentivo in base alla complessità dell'opera (70% del 2%)						
Tipologia del lavoro	% abilit.	Importo di riferimento	quota complessiva	importo a base di calcolo	coeff. di abilit.	Incentivo
Risorse opera, strutturazione, restata, progetto civile	0,00%	€ 0,00	70%	€ 0,00	2,50%	€ 0,00
Affidamenti	12,00%	€ 600.000,00	70%	€ 420.000,00	1,70%	€ 7.140,00
Totale		€ 600.000,00				€ 7.140,00

I M P O R T O		I N C E N T I V O	
30.000,00	80%	24.000,00	80%
30.000,00	20%	6.000,00	20%
Totale		30.000,00	

Il 10% dell'importo dell'opera è gli incentivi per la parte di progetto, del piano dell'esecuzione e del collaudo del lavoro, del collaudo, manutenzione e collaudo.

Il 20% dell'importo dell'opera è gli incentivi per la parte di collaudo, manutenzione e collaudo.

Articolo 6 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- La ripartizione dell'incentivo *relativo alla quota parte dell'80%* come quantificato al precedente articolo 5, è operata con provvedimento del dirigente responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive spettanti in quota parte secondo la tabella che segue:

Figura 3

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO TRA LE FIGURE INTERESSATE			
Ruolo	% Fase	% complessiva	Esempio su base 100
Responsabile Unico del Procedimento		30	30
Fase Progettazione			
Preliminare	0,3	12	12
Definitivo	0,4		3,6
Esecutivo	0,3		4,8
Fase Affidamento			
Fase affidamento	20%	6	6
Fase esecuzione	40%		12
Progettista		24,5	24,5
Preliminare	0,3	12	12
Definitivo	0,4		7,35
Esecutivo	0,3		9,8
Collaboratori			
Fase Progettazione		24,5	24,5
Preliminare	0,3		9,8
Definitivo	0,4		7,94
Fase Affidamento			
Fase affidamento	20%	4,9	4,9
Fase esecuzione	40%		9,8
Piano di Sicurezza		10	10
Fase Progettazione		10	10
Preliminare	0,3		4
Definitivo	0,4		1,2
Fase Affidamento			
Fase affidamento	20%	2	2
Fase esecuzione	40%		4
D.L. /Collaudo		11	11
Dirigenza Lavori		100	5,6
Collaudo	40%		4,4

Figura 4

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO TRA LE FIGURE INTERESSATE (esempio su figura 2)			
Ruolo	% Fase	% complessiva	Esempio su figura 2
Incentivo quantificato ai sensi dell'art. 5 definitivo - quota parte 80%			€ 8.769,60
Responsabile Unico del Procedimento		30	30
Fase Progettazione		40%	€ 1.052,35
Preliminare	0,3	€ 2.630,88	315,71
Definitivo	0,4		420,94
Esecutivo	0,3		315,71
Fase Affidamento		20%	€ 526,18
Fase esecuzione		40%	€ 1.052,35
Progettista		24,5	24,5
Fase Progettazione		40%	€ 2.148,55
Preliminare	0,3	€ 2.148,55	644,57
Definitivo	0,4		899,42
Esecutivo	0,3		644,57
Collaboratori		24,5	24,5
Fase Progettazione		40%	€ 859,42
Preliminare	0,3	€ 2.148,55	257,83
Definitivo	0,4		343,77
Esecutivo	0,3		257,83
Fase Affidamento		20%	€ 429,71
Fase esecuzione		40%	€ 859,42
Piano di Sicurezza		10	10
Fase Progettazione		40%	€ 350,78
Preliminare	0,3	€ 876,96	105,24
Definitivo	0,4		140,31
Esecutivo	0,3		105,24
Fase Affidamento		20%	€ 175,39
Fase esecuzione		40%	€ 350,78
D.L. /Collaudo		11	11
Direzione Lavori		60%	€ 964,66
Collaudo		40%	€ 385,86
TOTALI		100	€ 8.769,60

1. Il dirigente responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente provvederà, ove necessario, ad assegnare le singole percentuali spettanti alle figure che possono comprendere più soggetti (es. collaboratori e/o progettisti).
2. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Articolo 7 FASI PROGETTUALI, INCARICHI INTERNI ED ESTERNI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
 - a. progetto preliminare 30%;
 - b. progetto definitivo 40%;
 - c. progetto esecutivo 30%.
 Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita ai progettisti incaricati del livello di progettazione in esame.
3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa da introitare nel fondo costituito per far fronte al pagamento di incentivi per fasi già espletate e relativi a progetti che, per cause non imputabili ai progettisti interni, non siano stati portati a termine, approvati, finanziati o appaltati.
4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 8
TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 9
PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 10
PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal dirigente responsabile del servizio preposto alla struttura competente previa verifica dei contenuti di un report predisposto e presentato dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
2. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente Responsabile del servizio preposto alla struttura dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incarico.
3. Qualora per una qualsiasi causa non imputabile al personale interessato, il progetto non sia portato a termine, approvato, finanziato o appaltato, l'incentivo sarà calcolato per le fasi giú completate positivamente con riferimento alle prestazioni effettivamente rese secondo le previsioni del successivo articolo 10.
3. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n.207/2010.
4. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
5. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
6. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
7. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state

con ritardi superiori a quelli indicati al comma 6 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che comportano la necessità di varianti in corso d'opera.

8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente Responsabile del servizio preposto alla struttura contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
9. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
10. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme concernenti l'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
11. Nel caso di lavori affidati e/o realizzati con apporto di capitali privati in project financing e/o concessione di lavori pubblici, per tutte le fasi, l'incentivo è corrisposto dall'Ente, secondo la ripartizione determinata ai sensi del precedente art. 5, e successivamente rimborsato dal concessionario secondo le previsioni dei rapporti contrattuali.
12. Gli incentivi eventualmente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Ne deriva che eventuali importi eccedenti la predetta quota saranno corrisposti al dipendente nell'anno o negli anni successivi a quello in cui è maturato l'incentivo.

Articolo 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati all'entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 e saranno erogati secondo la disciplina previgente.
3. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta n. 48 del 12/05/2005;

Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della deliberazione di adozione.